

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 23 aprile 2025, n. 90

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto agrivoltaico denominato "Tavoliere 1" avente potenza di picco pari a 43,762 MWp e potenza in immissione pari a 34 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG), località "C. Savano – C.se De Martino", nonché delle opere ed infrastrutture connesse ricadenti nei comuni di Foggia e Manfredonia (FG).

Società proponente: OPDENERGY TAVOLIERE 1 S.r.l. – Rotonda Giuseppe Antonio Torri, n. 9 - 40127 Bologna (BO) Cod. Fis. e P. IVA 12206080017.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" ing. Palmarita Oliva.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "Ulteriori

disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

- il D.M. 21 giugno 2024, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER).

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:

- è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”;
- è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “... gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER.

RILEVATO CHE:

- con nota dell'08/02/2022, acquisita al prot. n. 1151 del 09/02/2022, la **OPDENERGY TAVOLIERE 1 S.r.l.** (di seguito anche “Società” o “proponente” o entrambi) trasmetteva alla Sezione regionale istanza telematica di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio di un impianto agro-fotovoltaico avente potenza di picco pari a 43,762 MWp e potenza in immissione pari a 34 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG), località “C. Savano – C.se De Martino”, nonché delle opere ed infrastrutture connesse ricadenti anche nel comune di Manfredonia (FG) acquisita dal sistema telematico con il **Cod. Id. UR76F98**, e con nota del 03/02/2022 trasmetteva al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al medesimo progetto;
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con nota prot. n. 8609 del 07/07/2022,

acquisita al prot. n. 6504 del 08/07/2022, riferiva che il Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, aveva comunicato con nota prot. n. 78442 del 22/06/2022 la procedibilità dell'istanza in oggetto e la pubblicazione sul portale ambientale del MiTE della documentazione e dell'Avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 23 e 24, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., chiedendo altresì l'invio dei pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici interessati;

- questa Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (ora Sezione Transizione Energetica) della Regione Puglia, con nota prot. n. 7365 del 29/07/2022, a seguito della verifica formale condotta sulla documentazione depositata mediante procedura telematica sul portale regionale, trasmetteva richiesta di integrazione documentale; cui la società proponente riscontrava con nota del 29/08/2022, in atti al prot. n. 8335 del 30/08/2022;
- successivamente questa Sezione, con nota prot. n. 9259 del 19/09/2022, esaminata la documentazione integrativa, comunicava il formale avvio del procedimento subordinando la convocazione della conferenza di servizi all'acquisizione del provvedimento di VIA;
- la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 19451 del 02/02/2024, comunicava l'esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 16/01/2024 (rif. 10622 del 30/01/2024), notificata alla Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota in atti al prot. n. 60465 del 02/02/2024. Precisamente il Consiglio dei Ministri ha deliberato di *"... esprimere **giudizio positivo di compatibilità ambientale** sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "Tavoliere 1", localizzato nel comune di Foggia – in località "C. Savano – C.se de Martino" – con opere di connessione nel comune di Manfredonia (FG) della Opdenenergy Tavoliere 1 s.r.l. a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 97 del 7 dicembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC..."*;
- questa Sezione, con nota prot. n. 175344 del 9/04/2024, tenuto conto che il MASE aveva comunicato l'emanazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri recante giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, convocava ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi per il giorno 07/05/2024 in modalità videoconferenza al fine di consentire l'acquisizione di intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denominati dalle Amministrazioni/Enti coinvolte. Con la medesima nota questa Sezione invitava la società ad aggiornare tutta la documentazione inoltrata a corredo dell'istanza allineandola agli esiti della procedura ambientale, ivi incluse le prescrizioni indicate nel provvedimento ambientale, entro 15 giorni prima della Conferenza di Servizi;
- la OPDENENERGY TAVOLIERE 1 S.r.l. con nota del 06/05/2024, acquisita al prot. n. 215548 in pari data, vista l'impossibilità di provvedere al caricamento della documentazione integrativa nei termini previsti, trasmetteva a questa Sezione richiesta di rinvio della Conferenza di Servizi di 20 giorni;
- questa Sezione, nel corso della Conferenza di Servizi del 07/05/2024, accoglieva la richiesta di rinvio acquisita al prot. n. 215548 del 06/05/2024 e con nota prot. n. 222418 del 10/05/2024 trasmetteva il verbale della seduta di Conferenza di Servizi e, contestualmente, disponeva il rinvio della Conferenza di Servizi al giorno 04/06/2024 in modalità videoconferenza. Con la medesima nota questa Sezione informava il Proponente della necessità di acquisire in atti una dichiarazione di presa d'atto attestante che la proroga concessa esonerava questa Amministrazione procedente da ogni responsabilità per il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo, in conseguenza della stessa;
- successivamente questa Sezione, con nota prot. n. 268183 del 04/06/2024, comunicava agli enti coinvolti che, a causa di disguido tecnico inerente all'invio della nota prot. 222418 del 10/05/2024, con la quale si trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 07/05/2024 e si convocava Conferenza di Servizi, la Conferenza di Servizi veniva riconvocata al giorno 25/06/2024 in modalità videoconferenza;
- la OPDENENERGY TAVOLIERE 1 S.r.l., con nota dell'11/06/2024 acquisita al prot. n. 289770 del 12/06/2024, facendo riferimento alla documentazione richiesta con la sopra citata nota prot. n. 175344 del 09/04/2024, precisava di aver provveduto, in solo spirito collaborativo, a depositare - sul portale

della Provincia di Foggia – istanza per accertamento di compatibilità paesaggistica (ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR) e contestualmente comunicava che gli elaborati che avevano condotto al rilascio del provvedimento positivo di VIA risultano allineati a quelli agli atti della procedura di A.U. Infine evidenziava di aver provveduto a ricaricare sul portale Sistema Puglia la documentazione aggiornata richiesta;

- questa Sezione, con nota prot. n. 323494 del 27/06/2024, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 25/06/2024, durante la quale era emersa la necessità di rinviare i lavori conferenziali al 23/09/2024 anche al fine di ottenere gli esiti dell'istanza per accertamento di compatibilità paesaggistica e di acquisire evidenza dello stato dell'arte degli accordi riferiti alle opere di compensazione ex D.M. 10/09/2010;
- sempre questa Sezione, con nota prot. n. 468433 del 27/09/2024, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 23/09/2024, che si era conclusa con il rinvio dei lavori conferenziali al 04/10/2024, al fine di ottenere la definizione degli accordi riferiti alle opere di compensazione ex D.M. 10/09/2010 con tutti i comuni interessati al progetto;
- ancora questa Sezione, con nota prot. n. 0529172 del 29/10/2024, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 04/10/2024, ed i pareri pervenuti successivamente a tale data. Detta conferenza si era conclusa con la comunicazione della conclusione positiva della stessa Conferenza, con riguardo alla procedibilità ai fini del conseguimento del titolo AU al progetto in oggetto, lasciando aperta la Conferenza esclusivamente sul punto delle misure compensative, la cui valutazione veniva rinviata ad una successiva riunione da svolgersi in modalità asincrona a valle della nota di trasmissione del verbale. Nel corso della seduta del 04/10/2024 la funzionaria chiedeva di allineare gli elaborati di progetto alle prescrizioni contenute nel provvedimento di accertamento di compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR rilasciato dalla Provincia di Foggia con determinazione del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n. 1637 del 30/09/2024. La società chiedeva inoltre di verbalizzare la seguente dichiarazione: *“la proponente, per quanto relativo alla fidejussione a prima richiesta a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, ratifica l'impegno alla prestazione della stessa e il relativo valore rappresentato nell'elaborato “URF76F98_DocumentazioneSpecialistica_06_PIANO DI DISMISSIONE” agli atti della procedura”,* a fronte della quale questa Sezione, con la nota prot. 0529172/2024 sopra richiamata chiedeva ad ARPA di fornire il proprio parere, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 21 ottobre 2008, n. 31 così come modificato dall'art. 20 della L.R. Puglia n. 52/2019, rimasto privo di riscontro;
- sempre questa Sezione, con nota prot. n. 544510 del 06/11/2024, convocava la quinta riunione della Conferenza di Servizi semplificata in forma asincrona con l'invito rivolto alle Amministrazioni interessate alla definizione delle misure compensative a trasmettere il rispettivo nulla osta, atto o parere richiesto entro la data del 20/11/2024 con espresso avvertimento che *“in mancanza, si considereranno acquisiti gli assensi delle amministrazioni il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e si procederà contestualmente a segnalare la mancata espressione del parere all'amministrazione di appartenenza del rappresentante per ogni eventuale valutazione. In caso di infruttuoso esperimento della conferenza asincrona qui indetta, la conferenza simultanea si svolgerà in data 27 novembre c.a., previa conferma con ulteriore nota di indizione”,* rimasta priva di riscontro da parte degli Enti interessati (Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Comune di Manfredonia e Arpa Puglia Dip. Foggia);
- da ultimo questa Sezione, con nota prot. n. 590411 del 28/11/2024, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi semplificata in forma asincrona definita alla data del 20 novembre 2024, che si era chiusa assegnando un termine ulteriore di 10 giorni per conseguire il definitivo avanzamento degli accordi inerenti alle misure di compensazione di cui all'Allegato 2 del DM 10/09/2010 e LR 28/2022.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, prot. n. 19451 del 02/02/2024 di notifica della

Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/01/2024, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul “progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato “Tavoliere 1””, di potenza pari a 43,762 MW sito nel comune di Foggia, alle località “C. Savano – C.se de Martino”, e delle relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Manfredonia (FG) della Opdenenergy Tavoliere 1 *“a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 97 del 7 dicembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ...”*, disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8425/12436>

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Procedure/Provvedimenti5>;

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, ex Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia meridionale, nota prot. n. 85089 del 09/05/2024, acquisita al prot. 221510 in pari data, con la quale richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie;
- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria - Trani e Foggia, nota prot. n. 2825 del 03/03/2025, acquisita al prot. n. 110864 in pari data, con la quale “comunica che le aree interconnessione) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10,13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004.

Si rileva che l'impianto di energia agrivoltaica si inserisce in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'età romana.

Richiamandosi alle criticità di ordine archeologiche già rilevate in fase di VIA e già indicate nel parere tecnico istruttorio di questa Soprintendenza prot. 7790 del 08/07/2022, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva che:

1. Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione del parco agrivoltaico e delle relative opere di connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale.

Si precisa che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza;

- Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) Direzione per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, Div. VIII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise:
 - nota prot. n. 159804 del 07/11/2022, acquisita al prot. 11427 del medesimo giorno, con la quale, *“con riferimento alla dichiarazione d'impegno del 11/10/2022, con la quale la Società OPDENERGY TAVOLIERE 1 S.R.L. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^ classe” di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007”* rilascia il parere favorevole per la realizzazione di quanto richiesto.

Specifica di rimanere *“in attesa di ricevere, da parte della stessa Società OPDENERGY TAVOLIERE 1 S.R.L. il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle*

varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica.

Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società OPDENERGY TAVOLIERE 1 S.R.L. di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare alla REGIONE PUGLIA il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata.”;

- nota prot. n. 159761 del 07/11/2022, acquisita al prot. 11429 in pari data, con la quale trasmette il nulla osta prot. n. 01210547764423 del 18/05/2022 alla costruzione, secondo il progetto presentato per la realizzazione dell’Impianto agro-fotovoltaico “TAVOLIERE 1” con potenza di picco pari a 43,762 MWp e potenza ai fini della connessione pari a 34 MW sito nel comune di Foggia, alle località “C. Savano – C.se de Martino” nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto nel Comune di Manfredonia (FG), subordinandolo all’osservanza delle seguenti condizioni:
 - 1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
 - 2) che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l’eliminazione di ogni interferenza elettrica.Specifica che il Nulla Osta è concesso in dipendenza dell’atto di sottomissione redatto dalla Società OPDENERGY TAVOLIERE 1 S.R.L. e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bologna 2 in data 13/05/2021 al n. 1199/3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell’11/12/1933;
- Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nota prot. 6677 del 06/05/2024, acquisita al prot. prov. n. 213863 in pari data, con la quale comunica che per tale tipologia di procedimento rileva l’istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove gli insediamenti ricomprendano attività individuate nell’elenco allegato al citato disposto legislativo. In tale ipotesi, occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. “B” e “C” mentre per le restanti, ricadenti in categ. “A”, non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto ritenendosi l’adempimento assolto con la presentazione della SCIA. La documentazione da produrre per l’istruttoria dovrà essere conforme alle indicazioni di cui al D.M. 07.08.2012, allegando, altresì, la ricevuta del versamento in C/C ovvero bonifico IBAN, trattandosi di servizio a pagamento reso da parte del Comando dei Vigili del fuoco. Sul punto evidenzia che l’inoltro dovrà necessariamente avvenire all’indirizzo com.prev.foggia@cert.vigilfuoco.it evitando, quindi, collegamenti a *link* esterni per l’acquisizione degli allegati trasmessi;
- Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, nota prot. 10355 del 03/06/2024, acquisita al prot. 264339 in pari data, con la quale, facendo seguito alla precedente comunicazione prot. n. 9075 del 17/05/2024, comunica che “*In seguito agli accertamenti effettuati da questa Direzione Regionale, si è potuto appurare che l’immobile intestato a Direzione Generale del Demanio – Ministero Finanze*” (Comune di Foggia, Fg 108 plla 35) è stato acquisito al Demanio dello Stato – Ramo Bonifica” di competenza del Consorzio di Bonifica per la Capitanata, a cui si rimette per il rilascio del relativo parere;
- ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) - Direzione generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l’operatività territoriale - Ufficio operativo territoriale per l’area territoriale sud, nota prot. prot. 73695 del 15/10/2024, acquisita al prot. 502173 in pari data, con la quale fornisce indicazioni in ordine alla verifica d’interferenza con i sistemi di trasporto pubblico ed impianti fissi in esercizio, come di seguito indicato:

“.... solo nel caso in cui l’opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R.

753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio".....;

..... occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce.

....qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto", per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del "Tavolo tecnico permanente" presso la DGTPPL del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe.

.... in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto.

Diversamente se l'intervento da realizzare interferisce con:

- *tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF);*
 - *strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA).";*
- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità idraulica, nota prot. n. 514044 del 21/10/2024 (acquisita al prot. 514334 in pari data) con la quale comunica che "Gli elaborati grafici e le indagini istruttorie evidenziano che le aree interessate dall'impianto fotovoltaico e la sottostazione elettrica non interessano le aste appartenenti al demanio idrico superficiale o impluvi appartenenti al reticolo idrografico minore (carta idro-geomorfologica dell'ex Autorità di Bacino della Puglia delibera di approvazione del Comitato Istituzionale A.d.B. n.48/2009 del 30.11.2009, consultabile al link <https://www.sit.puglia.it/>), diversamente l'elettrodotto nella sua totale percorrenza interseca:
- il Canale Properzio, al foglio 108 del comune di Foggia (FG), appartenente alla partita speciale n.4 - acque esenti da estimo, individuato dal Piano Generale di Bonifica di Capitanata con cod. n.319 come "canale di bonifica", intersezione denominata "interferenza 1";
 - il Torrente Cervaro (omonima denominazione I.G.M.), al foglio 101 del comune di Manfredonia (FG), appartenente alla partita speciale n.4 - acque esenti da estimo, denominato con cod. id. FG0033 nei registri delle acque pubbliche ai sensi del R.D. 6441/1914 e individuato dal Piano Generale di Bonifica di Capitanata con cod. n.950 come "tratta del reticolo idrografico ricadente nel comprensorio di bonifica", intersezione denominata "interferenza 3";

Detti attraversamenti saranno superati in sub-alveo mediante l'utilizzo della tecnologia T.O.C., così come riportato nella relazione idraulica rev.2021 (nome file: UR76F98_Relazione_idraulica).

Per l'intersezione denominata "interferenza 3" con il Torrente Cervaro, occorre specificare che per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le "funzioni e compiti" attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000", concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori

dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998".

Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico, quale Ente preposto alle attività di polizia idraulica, nonché al rilascio del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) per i corsi d'acqua, interessati dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche".

Atteso che l'intersezione con il Torrente Cervaro ricade all'interno del comprensorio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, come si rileva agevolmente dal Piano Generale di Bonifica tutela e valorizzazione del territorio della Capitanata (DGR n.736 del 23.05.2022), accessibile al link <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>, la società proponente dovrà produrre allo stesso Consorzio apposita istanza per il rilascio della relativa concessione, previa acquisizione del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) innanzi specificato, considerate le eventuali modifiche dell'intervento valutate in sede di conferenza di servizi.

Diversamente per l'interferenza 1, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, 9 e 42 della L.R. n. 4/2012 il Consorzio per la Bonifica della Capitanata gestisce le ridette "opere pubbliche di bonifica" (nonché le "tratte sistemate" dei corsi d'acqua insistenti nel comprensorio di sua competenza). Nella fattispecie tale qualità è evidentemente riconducibile all'attribuzione di tale qualità dal P.G.B. per la Capitanata attualmente in vigore; dunque per il canale di bonifica Properzio, il medesimo Consorzio esercita i compiti e le funzioni in materia di polizia idraulica (art.10 c.1 e 2 della L.R. n.4/2012) e di concessione per l'occupazione/servitù dei ridetti beni e pertanto va coinvolto nella conferenza di servizi in argomento anche rispetto all'esame delle istanze relative al rilascio delle autorizzazioni/nulla osta idraulici e concessioni per l'utilizzo dei beni demaniali in argomento, così come disposto dal R.R. 17/2013";

- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche, nota prot. n. 74397/2025 del 11/02/2025 (acquisita al prot. 75777 in pari data) con la quale comunica che "Con nota prot. n.0014385/2025 del 13/01/2025, la scrivente Sezione, al fine di esprimersi in merito al progetto in oggetto ha chiesto le seguenti integrazioni documentali e progettuali:

1. la tipologia e la modalità di coltivazione e fertilizzazione agricola delle specie da impiantare, le volumetrie idriche e il relativo calcolo di sostenibilità necessario al sostentamento delle specie vegetali da impiantare;

2. le modalità di approvvigionamento, in funzione delle cubature idriche necessarie al sostentamento delle specie vegetali da impiantare in relazione alle volumetrie, alle portate, alla stagionalità agronomica, parti integranti dell'autorizzazione all'emungimento e/o allacciamento a comprensori irrigui di cui si chiede copia;

3. eventuale specifica circa la presenza di vasche di accumulo idrico per il successivo rilancio in agricoltura.

Il 25/01/2025, con nota prot. n. 0040182/2025, presso codesta sezione sono pervenute le osservazioni in riscontro alla nostra richiesta di integrazione.

Il proponente afferma che le coltivazioni previste di avena, vecchia e pisello, saranno realizzare "in asciutta", con l'ausilio delle sole precipitazioni atmosferiche, e pertanto non vengono fornite informazioni relative all'approvvigionamento idrico in particolare ai pozzi menzionati al capitolo 5 della Relazione Agronomica.

Pu essendo Il sito di intervento non sottoposto a vincolo dal Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230/2009 ed il cui aggiornamento 2015-2021 è stato approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023, tuttavia l'impianto agrovoltico ricade in Zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN) ex D.G.R. n.1332 del 04/08/2021, in cui il vigente Piano di Tutela delle Acque prevede l'adozione di misure di tutela secondo il Piano d'Azione Nitrati.

Inoltre si rileva ulteriormente che la Regione Puglia con DGR n.1096 del 31.07.2024 ha adottato Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2024/2025 correlata ai cambiamenti climatici in atto. In conclusione, fermo restando quanto già espresso nella nota prot. n. 0014385/2025 del 13/01/2025, verificata la compatibilità del progetto in oggetto con il Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230/2009 ed il cui aggiornamento 2015-2021 è stato approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023 si suggerisce all'Autorità procedente la verifica circa la sostenibilità di coltivazione delle specie vegetali da impiantare in funzione anche delle proiezioni meteorologiche e della vita nominale dell'impianto.

Per quanto sopra si impone che durante fase realizzativa e gestionale dell'impianto sia garantita la protezione della falda acquifera ed il rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

- durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti e l'approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa;*
 - nell'area in esame sia garantito il principio dell'invarianza idraulica;*
 - sia prevista una fase di ripristino della situazione ante operam, nella quale il rinterro degli scavi venga realizzato con materiale naturale, permeabile, senza utilizzo di leganti (materiale proveniente dagli scavi stessi o materiale arido stabilizzato);*
 - la permeabilità del terreno post intervento risulti invariata rispetto al valore pre-intervento;*
 - non siano utilizzati materiali cementizi nella realizzazione delle fondamenta dei pannelli, privilegiando la tecnica del palo infisso, limitando al minimo indispensabile il movimento delle rocce e materiale da scavo, ristretto ai volumi strettamente necessari alla realizzazione delle opere e comunque da riutilizzare in loco;*
 - i volumi tecnici a servizio dell'impianto, di qualsiasi genere e con qualsiasi funzione, siano realizzati del volume strettamente necessario a contenere le apparecchiature e a svolgersi le attività funzionali all'impianto;*
 - le aree esterne ai manufatti civili siano lasciate naturalmente permeabili. L'eventuale viabilità interna, strettamente necessaria, sia realizzata con stabilizzato e/o materiale drenante;*
 - in generale, quale materiale di rinterro degli scavi anche per le opere accessorie (muri di confine, manufatti interni, etc.), sia utilizzato prioritariamente il materiale escavato in loco, e comunque materiale naturale senza l'uso di leganti; sia inoltre garantito in fase di compattazione del materiale di rinterro degli scavi, il raggiungimento del grado di costipazione del terreno che riproduca una permeabilità idraulica quanto più simile a quella naturale preesistente;*
 - si assicuri, anche mediante regimentazione delle acque meteoriche, che le opere a farsi (ed in particolare la viabilità), sia in fase di lavorazione che ad impianto ultimato, non creino ruscellamenti, erosioni e/o barriere allo scorrimento.*
 - le aree destinate all'alloggiamento di sistemi elettronici, elettrici ed elettromeccanici contenenti oli e/o dielettrici e/o materiale inquinante siano isolate dal terreno, allocate su superfici impermeabilizzate, su piano inclinato per il recupero della frazione liquida eventualmente fuoriuscita, per le quali dovrà essere previsto il recupero, lo stoccaggio e il trattamento in centro specializzato;*
 - considerata la natura pianeggiante del terreno interessato dalla posa dei pannelli, l'intervento sia limitato a livellare eventuali punti a quote diverse, ed evitando attività di scoticamento;*
 - nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
 - nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016".*
- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria, nota prot. n. 573314*

del 20/11/2024 (acquisita al prot. n. 575762 del 21/11/2024), con la quale preso atto “dell'intenzione dichiarata dalla società proponente di recepire la prescrizione già rappresentata in sede di rilascio dell'Accertamento di compatibilità paesaggistica - come da Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia n. 1637 del 30/09/2024 - relativa a “effettuare una rimodulazione dell'impianto eliminando le appendici di terreno individuate al foglio 110 p.lla 312, relativamente al lotto definito “tavoliere 1 sud” in corrispondenza del subcampo n. 3, al fine di armonizzare nel contesto paesaggistico l'inserimento dell'impianto, oltre che nel rispetto della fascia di 500 m dal tratturello Regio tratturello Foggia Versentino - tutelato con D.M. del 22.12.1983”, esprime parere favorevole condizionato al recepimento della suddetta prescrizione con delocalizzazione del sottocampo 3 oltre i 500 metri dal tratturello “Foggia- Versentino”. Rappresenta infine che “dagli shape trasmessi si rileva un'interferenza diretta dei cavidotti di connessione con aree demaniali appartenenti al braccio n. 15 “Candelaro-Cervaro” e al tratturello n. 44 “Foggia-Versentino”. A tal proposito si rammenta che sono consentiti gli attraversamenti trasversali, nonché quelli longitudinali purché su strada esistente, pertanto si prescrive di delocalizzare su strada il tracciato longitudinale di circa 155,00 metri interferente da progetto con aree agricole del suddetto braccio n. 15, in Catasto al comune di Foggia al f.lo 108 p.lla 70, e si fa presente che prima dell'avvio dei lavori, e comunque condizionata all'acquisizione dell'autorizzazione da parte della competente Soprintendenza, dovrà essere rilasciata da questo Servizio apposita concessione d'uso regolante tempi, condizioni, modalità di utilizzo, nonché canone annuo, da corrispondersi ai sensi del R.R. 23/2011 “Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali”;

- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere pubbliche e Infrastrutture, Servizio Gestione Opere Pubbliche, comunicazione acquisita al prot. n. 175632 del 09/04/2024, con la quale trasmette la circolare prot. AOO_064-20742 del 16/11/2023, recante gli indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale,
 - nota prot. n. 23011 del 24/07/2024 (acquisita al prot. n. 377580 in pari data), richiamato il precedente parere prot. n. 22148 del 12/08/2022, e preso atto della Relazione idraulica e della planimetria trasmessa dalla Società e acquisite al prot. dell'Ente n. 20173 del 26/06/2024, riferisce che “Alla luce di quanto complessivamente esposto, questa Autorità di Bacino Distrettuale è dell'avviso che la realizzazione dell'area condominiale di trasformazione possa ritenersi assentibile a condizione che, nella successiva fase di progettazione esecutiva, si ottemperi alle prescrizioni di seguito specificate:
 - si dia evidenza che l'area condominiale di trasformazione in progetto possieda le caratteristiche di infrastruttura a rete pubblica o di interesse pubblico, essenziale e non diversamente localizzabile (art. 8 delle TA, comma I., lettera d));
 - si proceda ad un approfondimento della Relazione Idraulica, implementando un accurato modello analitico di propagazione dei deflussi (auspicabilmente bidimensionale, su base topografica sufficientemente dettagliata e rappresentativa dell' effettivo stato dei luoghi) che permetta di operare un confronto tra la configurazione delle aree allagabili nello scenario ante operam e la configurazione delle aree allagabili nello scenario post operam, dimostrando la reale efficacia delle soluzioni proposte nel garantire la sicurezza delle opere e nel mantenere inalterati i livelli di pericolosità idraulica (invarianza idraulica); particolare attenzione dovrà essere dedicata anche ai fenomeni associati alla velocità di propagazione della piena (a titolo esemplificativo: azioni di spinta, erosione), adottando ogni accorgimento utile ad assicurare la durabilità delle opere; la documentazione all' uopo predisposta non dovrà essere trasmessa alla scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, trattandosi di un adempimento a prescrizioni tese a definire modalità esecutive dei lavori sito specifiche;
 - si garantisca l'incolumità delle persone, prevedendo, a salvaguardia della vita umana, anche idonei sistemi di allertamento.

Per quanto attiene alla realizzazione delle restanti componenti dell'impianto, sono fatte salve le prescrizioni contenute nella summenzionata nota prot. n. 22148 del 12/08/2022";

- nota prot. n. 22148 del 12/08/2022 con la quale comunicava che: "La realizzazione del cavidotto interrato MT (lunghezza l 0950 m circa) e del cavidotto interrato AT (lunghezza 580 m circa) nelle aree vincolate dal PAI (artt. 4, 6, 7, 8, 9, l O delle TA) è consentita purché si rispettino le seguenti prescrizioni:
 - si garantiscano condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
 - si assicuri la durabilità delle opere, prevedendone un 'adeguata protezione da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;
 - in corrispondenza delle interferenze con i reticoli idrografici, il cavidotto sia posato "in subalveo" (utilizzando modalità di posa di tipo non-invasivo quali la tecnologia TOC o similari) ad una profondità che ne garantisca la protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell 'alveo; resta inteso che non dovrà essere alterato in alcun modo il regime idraulico del corso d'acqua intercettato ovvero la funzionalità idraulica delle opere di attraversamento eventualmente presenti (per queste ultime dovranno essere preventivamente concordate, con gli Enti gestori e/o manutentori, le cautele e le precauzioni da adottarsi);
 - le attività e gli interventi siano tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
 - si adottino le cautele e le precauzioni finalizzate a non incrementare la pericolosità idraulica, né localmente, né nei territori a valle o a monte;
 - si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;
 - gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte;
 - il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;
 - sia acquisito, ove previsto, il parere dell'Autorità Idraulica competente.

Per quanto concerne l 'area comune (area condominiale) e la relativa viabilità di accesso, occorre che tali opere siano delocalizzate e posizionate all'esterno delle aree classificate a "media pericolosità idraulica MP", in modo da risultare in condizioni di sicurezza idraulica a norma dell'art. 36 delle NTA; resta comunque inteso che, in alternativa alla delocalizzazione delle nuove installazioni, si potrà optare per la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, redigendo uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica (da sottoporre alla scrivente Autorità) che analizzi compiutamente gli effetti degli interventi sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata (art. 8, comma 1., lettera k delle NTA)." Pertanto, questa Autorità di Bacino Distrettuale richiede che si proceda ad un rimodulazione/revisione della progettazione riguardante l'area comune (area condominiale) e la relativa viabilità di accesso, in coerenza con quanto riportato sopra, trasmettendo la versione aggiornata degli elaborati tecnici all' uopo predisposti";

- Consorzio di Bonifica Centro Sud, prot. n. 30905 del 17/10/2024 (acquisita al prot. 507483 in pari data), con il quale comunica che il progetto non rientra nel comprensorio di propria competenza;
- Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, nota prot. n. 49919 del 02/10/2024 (acquisita al prot. n. 478364 in pari data) di trasmissione della Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela

del Territorio n° 1637 del 30/09/2024 con la quale è stato rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, al proponente Opdenenergy Tavoliere 1 S.R.L. per l'intervento: "Progetto definitivo per la realizzazione dell'Impianto agro-fotovoltaico "TAVOLIERE 1" con potenza di picco pari a 43,762 MWp e potenza in immissione pari a 34 MW sito nel comune di FOGGIA, alle località C. Savano - C.se De Martino" nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto site nel Comune di Manfredonia (FG)" per le motivazioni richiamate nelle premesse del medesimo provvedimento al punto "*Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni*" con le prescrizioni di seguito riportate:

- "di effettuare una rimodulazione dell'impianto eliminando le appendici di terreno individuate al foglio 110 p.la 312, relativamente al lotto definito "tavoliere 1 sud" in corrispondenza del subcampo n. 3, al fine di armonizzare nel contesto paesaggistico l'inserimento dell'impianto, oltre che nel rispetto della fascia di 500 m dal tratturello Regio tratturello Foggia Versentino - tutelato con D.M. del 22.12.1983 - in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 20, comma 8 lett c) quater del D.lgs. 199/21 in cui "fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici";
- garantire la stabilità e la cura delle coltivazioni previste per tutta la durata dell'impianto;
- garantire che tutti i lavori di movimento terra siano sottoposti a sorveglianza archeologica continuativa da parte di archeologi con idonei titoli (come previsto dal D.M. 244/2019).

Si rammenta, rispetto alla valutazione del rischio archeologico, come norma richiede, di sottoporre il progetto alla procedura di VPIA (art.41 c.4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023).";

- Ufficio intercomunale cave dei Comuni di Apricena, Chieuti, Foggia, Lesina, Poggio Imperiale, San Giovanni Rotondo, prot. n. 12145 del 11/06/2024 (acquisito al prot. n. n. 285451 in pari data) attesta che le opere facenti parte del progetto per la costruzione ed all'esercizio di un impianto agri-fotovoltaico denominato "Tavoliere 1", avente potenza di picco pari a 43,762 MWp e potenza in immissione pari a 34 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) Località C. Savano – C.se De Martino non interferiscono con siti di attività estrattive;
- Comune di Foggia - Area 7 Servizio Ambiente e Sviluppo sostenibile:
 - nota prot. n. 87206 del 16/07/2024 (acquisita al prot. n. 359797 in pari data) con la quale esprime "*per quanto attiene le opere ricadenti nell'ambito territoriale del comune di Foggia come da documentazione tecnica presentata, parere favorevole con la prescrizione a cura ed obbligo dell'azienda proponente, della redazione ed esecuzione di un idoneo progetto inerente alle compensazioni ambientali, secondo il dettato della Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 115 del 29/08/2023, proponendo uno schema di convenzione conforme a quello approvato con la prefata deliberazione*";
 - nota prot. n. 50263 del 24/03/2025, acquisita al prot. n. 151430 in pari data, con la quale il Comune di Foggia riferisce che Il controvalore economico delle misure di compensazione ambientale viene determinato con le modalità previste nella Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 19.03.2025, restando facoltà del soggetto titolare dell'impianto la scelta della modalità alternativa di esecuzione delle misure di compensazioni come di seguito elencate:
 - controvalore economico delle misure di compensazione ambientale annuali (art. 4, all. A, D.G.C. n. 51 del 19.03.2025), al netto della quota parte di compensazione derivante dalla incentivazione, pari a:
 - anno 1: € 282.580,64

- anni da 2 a 30: da quantificarsi entro la fine di ogni anno di esercizio dell'impianto;
- controvalore economico per misure di compensazione ambientale attualizzate per l'intero periodo autorizzatorio o vita utile dell'impianto (art. 5, all. A, D.G.C. n. 51 del 19.03.2025), al netto della quota parte di compensazione derivante dalla incentivazione, pari ad € 2.912.032,93

A tal fine, si chiede pertanto a codesta ditta di compilare lo schema di convenzione allegato alla suddetta Delibera e proporlo per la relativa approvazione nei termini suddetti”;

- Aeronautica Militare III Regione Aerea, nota prot. n. 42115 del 19/09/2024 (acquisito al prot. n. 454414 in pari data) con la quale, verificato che l'intervento proposto non interferirebbe con le proprie installazioni né con le limitazioni al diritto di proprietà e d'impresa imposte sulle aree circostanti, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e dell'art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 177;
- Marina Militare – Comando Marittimo Sud, nota prot. n. 13918 del 15/04/2024 (acquisita al prot. n. 185323 in pari data), con la quale comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico indicato in argomento;
- ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione civile, nota prot. n. 90334-P del 19/06/2024, con la quale comunica che *“visto il parere formulato da ENAV S.p.A. ..., nonché in esito all'istruttoria valutativa condotta dalla scrivente Direzione, si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, le caratteristiche e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico. Quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000)”*;
- ASL Foggia, parere favorevole prot. n. 47769 del 06/05/2024 (acquisito al prot. n. 214019 del 06/05/2024) a condizione che:
 - “Sia tutelato il codice ambientale (D.lgs.152/2006) e s.m.i. per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.
 - Per i campi elettrici e l'induzione magnetica si segua quanto disposto dal DPCM 8/7/2003 in applicazione della L. n. 36 del 22/02/2009 e DM 29/05/20008 per le fasce di rispetto.
 - Per le linee elettriche esterne il DM LL.PP. 16/01/1991.

Si prescrive inoltre l'osservanza delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008)”.

- SNAM Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 168 del 21/09/2022, con la quale comunica che, sulla base della documentazione progettuale inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della medesima Società. Segnala, in considerazione della peculiare attività inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, che è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la medesima Società venga nuovamente interessata per valutare eventuali interferenze del nuovo progetto. Evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della medesima Società e che, in difetto, responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., nota prot. 2349 del 20/12/2022, con la quale comunica che, sulla base della documentazione progettuale depositata, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella propria giurisdizione;
- Telecom s.p.a., nota acquisita al prot. n. 547289 del 07/11/2024, con la quale comunica di reindirizzare la comunicazione alla FiberCop s.p.a. “in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.”;

- Terna s.p.a., prot. n. TERNA/P20220005956 del 26/01/2022, con la quale comunica il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN (Cod. 201900200) ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Con riferimento alla verifica di interferenza con le attività minerarie e al parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG, sopra richiamato, si rappresenta quanto segue:

- la Società istante, ha depositato sul portale telematico regionale la *“Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie”* del 07/05/2021 con la quale il tecnico ha asseverato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012. In particolare ha dichiarato che:

“i. Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia – Divisione IV – Ufficio U.N.M.I.G. di Napoli, con nota Prot. 1429 del 04/04/2013, ha comunicato che *“i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi”* secondo le indicazioni reperibili sul sito all’indirizzo: <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altreattivita/2-non-categorizzato/2036051-sezioni-unmig>”.

ii. Che la suddetta verifica autonoma ha dato il seguente esito:

Nessuna parte del progetto sopra specificato interferisce con aree su cui sono stati concessi titoli minerari”.

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, questo Ufficio preso atto di quanto comunicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prescrive che la Società dovrà, prima dell’inizio dei lavori, produrre la richiesta di autocertificazione ai sensi della L. 46/90 e s.m.i., a firma di tecnico incaricato dalla ditta, attestante l’assenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 ovvero istanza per il rilascio della SCIA per attività che rientrano al punto 48.1.B dell’Allegato al D.P.R. 151/2011.

Con riferimento al sopra richiamato parere della ANSFISA. – Direzione generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l’operatività territoriale – Ufficio Operativo territoriale per l’aera territoriale sud, questo Ufficio prende atto della nota acquisita al prot. n. 164038 del 28/03/2025 con la quale il proponente ha trasmesso all’ANSFISA la dichiarazione di non interferenza.

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità idraulica, questo Ufficio preso atto che il parere è pervenuto successivamente all’ultima riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 04/10/2024, giusto verbale di trasmissione prot. n. 529172/20224, ritiene che lo stesso sia stato reso tardivamente e che ricorrano le previsioni di cui all’art. 2, comma 8-bis della Legge 241/1990.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche, questo Ufficio preso atto che il parere è pervenuto successivamente all’ultima riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 04/10/2024, giusto verbale di trasmissione prot. n. 529172/20224, si ritiene non conferente/efficace, ex art all’art. 2, comma 8-bis della Legge 241/1990. Sul tema, inoltre si rimanda a quanto già richiamato nel parere n. 97 del 7 dicembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, Condizione ambientale nn. 3 e 4.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria, questo Ufficio prescrive che la Società dovrà, prima dell’avvio dei lavori, ottemperare agli adempimenti prescritti dal medesimo Ente nel parere di competenza *de quo* acquisendo apposita concessione d’uso.

Con riferimento al sopra richiamato parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, questo Ufficio preso atto di quanto comunicato dall’Autorità, prescrive che la Società dovrà, prima dell’avvio dei lavori, ottemperare agli adempimenti prescritti dal medesimo Ente nel parere di competenza *de quo*.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Sezione procedente con nota prot. n. 5224508 del 25/10/2024, invitava il Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio quale procedura solidale alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, a voler fornire il proprio contributo istruttorio;
- la Sezione procedente, sulla scorta dei pareri già in atti, con note prot. n. 533205, 533223, 533233, 533241, 533248, 533256, 533265, 533286, 533409, 533424, 533477, 533476, 533487, 533497, 533509, 533518, 533524, 533530, 533540, 533555, 533573, 533581, 533585, 533596 del 30/10/2024, trasmetteva la "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, alle ditte interessate;
- la Sezione procedente, sulla scorta dei pareri già in atti, con nota prot. n. 564048 del 15/11/2024, trasmetteva la "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai comuni di Manfredonia e di Foggia e alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società proponente, con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- il proponente, con nota acquisita al prot. n. 60865 del 04/02/2025, trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali;
- dalla pubblicazione dell'avviso predetto sono pervenute n. 4 osservazioni che il proponente ha riscontrato con nota acquisite al prot. n. 629123, 629124, 629125, 629126 del 18/12/2024.

Con riferimento alle opere di connessione (cod. id. 201900200), la società Terna S.p.A, con nota prot. n. TERNA/P20240052885 del 17/05/2024, acquisita in atti al prot. n. 236751 del 17/05/2024, comunicava che:

- in data 05/08/2020 la Opdenenergy Tavoliere 1 S.r.l. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) per una potenza totale in immissione pari a 34 MW nel Comune di Foggia (FG);
- in data 24/11/2020 Terna s.p.a., con lettera prot. TERNA/P20200075697, ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN di Manfredonia;
- in data 18/12/2020 la Opdenenergy Tavoliere 1 S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 25/03/2021 con lettera prot. TERNA/A20210025036 la Opdenenergy Tavoliere 1 S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;
- in data 26/01/2022 Terna s.p.a., con lettera prot. TERNA/P20220005956, ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla verifica della rispondenza dell'impianto alle "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici" del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) (giugno 2022) *questo Ufficio prende atto:*

- di quanto riportato nel parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 97 del 07/12/2022 ovvero che "L'installazione dei tracker avverrà tramite macchinari battipalo che infiggono i pali ad una profondità di circa 2,5 metri. L'altezza minima da terra è di 1,00m, rientrando nel Requisito C, tipo 2, delle Linee guida in materia di impianti agrivoltaici redatte dal Ministero della Transizione Ecologica (giugno 2022), per cui si configura un uso combinato del suolo.";
- del contratto preliminare di appalto di attività agricola sospensivamente condizionato sottoscritto in

data 09/01/2022 tra il Proponente e una società agricola, e successivamente prorogato per “complessivi 12 (dodici) mesi, a decorrere dal 9 febbraio 2024”.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- la scrivente Sezione, con nota prot. n. 0529172 del 29/10/2024, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 04/10/2024, ed i pareri pervenuti successivamente a tale data, che si chiudeva con la comunicazione della conclusione positiva della stessa Conferenza, con riguardo alla procedibilità ai fini del conseguimento del titolo AU al progetto in oggetto, lasciando aperta la Conferenza esclusivamente sul punto delle misure compensative, la cui valutazione veniva rinviata ad una successiva riunione da svolgersi in modalità asincrona a valle della nota di trasmissione del verbale;
- con successiva nota prot. n. 544510 del 06/11/2024, la scrivente Sezione ha convocato la quinta riunione della Conferenza di Servizi semplificata in forma asincrona con l'invito rivolto alle Amministrazioni interessate alla definizione delle misure compensative a trasmettere il rispettivo nulla osta, atto o parere richiesto entro la data del 20/11/2024 con espresso avvertimento che “in mancanza, si considereranno acquisiti gli assensi delle amministrazioni il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e si procederà contestualmente a segnalare la mancata espressione del parere all'amministrazione di appartenenza del rappresentante per ogni eventuale valutazione. In caso di infruttuoso esperimento della conferenza asincrona qui indetta, la conferenza simultanea si svolgerà in data 27 novembre c.a., previa conferma con ulteriore nota di indizione”, rimasta priva di riscontro da parte degli Enti interessati (Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Comune di Manfredonia e Arpa Puglia Dip. Foggia);
- da ultimo questa Sezione con nota prot. n. 590411 del 28/11/2024, trametteva il verbale della Conferenza dei Servizi semplificata in forma asincrona definita alla data del 20 novembre 2024, termine assegnato agli enti per i loro contributi finali, assegnando un termine ulteriore di 10 giorni per conseguire il definitivo avanzamento degli accordi inerenti alle misure di compensazione;
- il proponente, con nota acquisita al prot. n. 91942 del 25/02/2025 trasmetteva la nota *T1_S004/2025 FS/FT* indirizzata al Comune di Manfredonia, con la quale definiva il controvalore economico delle misure di compensazione ambientale per la quota spettante al medesimo Comune, rimasta priva di riscontro;
- il Comune di Foggia, con nota prot. n. 50263 del 24/03/2025, acquisita al prot. n. 151430, come richiamata in atti, definiva il controvalore economico delle misure di compensazione ambientale, invitando la ditta alla sottoscrizione della Convenzione nei termini ivi dichiarati.

CONSIDERATO CHE la Società con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 142415 del 18/03/2025, ha comunicato di aver depositato sul portale telematico sistema puglia:

- il progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi e riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”;
- un'asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un'asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati

“monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;

- un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espreso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 67403 del 07/02/2025 con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 “*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*”, per la quale si richiedeva evidenza dell’impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall’intervento;
- in data 27/02/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l’Atto unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; al riguardo si riferisce che il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 113618 del 04/03/2025 trasmetteva l’Atto Unilaterale d’Obbligo acquisito al repertorio n. 26507 del 11/03/2025;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
- ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 29707 del 04/03/2025; fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell’informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l’esercizio di:

- un impianto agrivoltaico denominato “Tavoliere 1” avente potenza di picco pari a 43,762 MWp e

potenza in immissione pari a 34 MW, da realizzarsi nel comune di Foggia (FG), località "C. Savano – C.se De Martino";

- uno stallo nella SSE di trasformazione 30/150kV, con sistema a sbarre comune ad altri produttori per la condivisione dello stallo di connessione;
- un elettrodotto MT di connessione alla SSE;
- uno stallo nella SE della RTN 380/150kV di Manfredonia;
- un elettrodotto interrato AT di connessione alla RTN;
- opere e infrastrutture connesse, strettamente funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

E.Q. "RESPONSABILE AU CON VIA MINISTERIALE"

Ing. Palmarita Oliva

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

**Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e
Fonti alternative e
Rinnovabili
Ing. Francesco Corvace**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”*.
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla *“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”*
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, con nota prot. n. 19451 del 02/02/2024 il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** (ora MASE) ha comunicato di aver acquisito:
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/01/2024 che rilasciava giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni espresse nel parere n. 97 del 07/12/2022 a cui si rimanda (disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8425/12436>

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Procedure/Provvedimenti5>);

- il parere positivo con condizioni ambientali n. 97 del 07/12/2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;
- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, la **Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio**, con Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n° 1637 del 30/09/2024 ha rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR per l'intervento: "Progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto agro- fotovoltaico "TAVOLIERE 1" con potenza di picco pari a 43,762 MWp e potenza in immissione pari a 34 MW sito nel comune di FOGGIA, alle località C. Savano - C.se De Martino" nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto site nel Comune di Manfredonia (FG)" per le motivazioni e con le prescrizioni richiamate nelle premesse del medesimo provvedimento al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni".
- la comunicazione, prot. n. 67403 del 07/02/2025, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 "*buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*" che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **OPDENERGY TAVOLIERE 1 S.r.l.** in data 27/02/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la Società **OPDENERGY TAVOLIERE 1 S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;

- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori ed in particolare come definito dal Comune di Foggia, con nota prot. n. 50263 del 24/03/2025 e dalla società, con nota acquisita al prot. n. 91942 del 25/02/2025 indirizzata al Comune di Manfredonia e rimasta priva di riscontro.

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 67403 del 07/02/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" Ing. Palmarita Oliva confermata dal Dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla società OPDENERGY TAVOLIERE 1 S.r.l. con sede legale in Rotonda Giuseppe Antonio Torri, n. 9 - 40127 Bologna (BO), C.F. e P. Iva 12206080017, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai commi 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto agrivoltaico denominato "Tavoliere 1" avente potenza di picco pari a 43,762 MWp e potenza in immissione pari a 34 MW, da realizzarsi nel comune di Foggia (FG), località "C. Savano – C.se De Martino";
- uno stallo nella SSE di trasformazione 30/150kV, con sistema a sbarre comune ad altri produttori per la condivisione dello stallo di connessione;
- un elettrodotto MT di connessione alla SSE;
- uno stallo nella SE della RTN 380/150kV di Manfredonia;
- un elettrodotto interrato AT di connessione alla RTN;
- opere e infrastrutture connesse, strettamente funzionali alle precedenti.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al

Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **OPDENERGY TAVOLIERE 1 S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, di apporre, limitatamente a queste ultime, il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 67403 del 07/02/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di

- aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, rilasciata a favore del Comune, di importo pari alla stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, tenendo conto della quantificazione determinata in sede di conferenza di servizi come da piano di dismissione riversato in atti del procedimento e come disposto dall'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012. Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;

- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa

da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 39 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Div. VII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise;

- al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi;
- ANSFISA;
- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia:
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria;
 - Sezione Risorse idriche;
- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Servizio Usi civici
- al Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, Servizio Territoriale di Foggia;
- alla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- alla Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio;
- Arpa Puglia:
 - Direzione Scientifica;
 - Dipartimento Provinciale di Foggia
 - al Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
 - al Comune di Foggia (FG);
 - al Comune di Manfredonia (FG);
 - all'ENAC;
 - all'ASL Foggia;
 - a SNAM Rete Gas S.p.A.;
 - alla Fibercop s.p.a.;
 - al GSE S.p.A.;
 - a Terna S.p.A.;
 - a Innovapuglia S.p.A.;
 - alla **OPDENERGY TAVOLIERE 1 S.r.l.**, per il tramite di p.e.c., in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile A.U. con V.I.A. Ministeriale
Palmarita Oliva

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace